REGOLAMENTO (CEE) N. 1735/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli articoli 12 e 16 del regolamento (CEE) n. 358/79 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1328/90 (5), e l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4252/88 (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1328/90, fissano i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che, a norma degli stessi articoli, la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1991, una relazione relativa a tali tenori, corredandola, se del caso, di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che va rinviata anche la scadenza del 1° settembre 1991 di cui all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 358/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 358/79 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1992 e alla luce dell'esperienza acquisita, una relazione in materia di tenori massimi d'anidride solforosa, corredata, se del caso, di proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, anteriormente al 1° settembre 1992.»

2) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1992 e alla luce dell'esperienza acquisita, una relazione in materia di tenori massimi di anidride solforosa, corredata, se del caso, di proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1° settembre 1992.»

3) All'articolo 17, paragrafo 3 la data del 1° settembre 1991 è sostituita dalla data del 1° settembre 1992.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 è sostituito dal testo seguente:

«2. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1992 e alla luce dell'esperienza acquisita, una relazione in materia di tenori massimi di anidride solforosa nei vini liquorosi, corredata, se del caso, di proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1° settembre 1992.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

(1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 85.
(2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.
(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 139.
(5) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 24.
(6) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59.